

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3455 del 03/07/2017
Oggetto	D.Lgs 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Società DISTER ENERGIA s.p.a. - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione sita in Faenza, via Granarolo n. 231. Produzione e generazione di energia elettrica e termica da biomasse e biogas, recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite trattamento biologico. Aggiornamento per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione autoprodotti.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3571 del 03/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. SOCIETÀ DISTER ENERGIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE SITA IN FAENZA, VIA GRANAROLO N. 231. PRODUZIONE E GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA BIOMASSE E BIOGAS, RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI TRAMITE TRATTAMENTO BIOLOGICO. AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE AUTOPRODOTTI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

CONSIDERATO:

- che in data 12/07/2013, il dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna ha rilasciato alla ditta Dister Energia spa, avente sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 231, partita IVA 02241190392, il provvedimento n. 2376 di autorizzazione all'utilizzo agricolo, in terreni della Provincia di Ravenna, dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto asservito al proprio stabilimento sito in Faenza, via Granarolo n. 231;
- la Società Dister Energia spa è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1935 del 07/06/2011 e successive modifiche, rilasciata dalla Provincia di Ravenna, per l'attività di generazione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, biomasse (liquide e solide), biogas e metano e per l'attività di trattamento/recupero rifiuti non pericolosi svolta nella centrale termoelettrica (R1) e nel depuratore aziendale (R3/D8), sia per conto proprio che di terzi, e relativo bacino di stoccaggio in proprio (R13);
- per tale autorizzazione è stata avviata, nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia di AIA, la procedura di riesame, tutt'ora in corso;

RICHIAMATO l'art. 29-quater del D.Lgs 152/06 e smi, che disciplina la procedura per il rilascio dell'AIA, in particolare il comma 11;

VISTO l'elenco delle autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'AIA, di cui all'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, tra cui l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (D.Lgs 99/92);

PRESO ATTO del provvedimento n. 2376 del 12/07/2013 sopra richiamato, la cui validità è stata estesa fino al mese di ottobre 2016 compreso, con provvedimento n. 499 del 04/03/2016;

CONSIDERATO che:

1. in data 15/06/2017 (PGRA/2017/8383 del 19/06/2017) la ditta Dister Energia spa ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA n. 1935/2011 relativa a:
 - integrazione del sistema di raffreddamento (torri evaporative);
 - variante al silos di stoccaggio;
 - modifica al piano mobile di carico della biomassa;
 - ulteriori modifiche ed aggiornamenti (tra cui l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione);
2. per poter procedere con la valutazione della modifica di AIA, sono stati richiesti con nota PGRA/2017/8774 del 27/06/2017, per quanto di competenza, il supporto tecnico di ARPAE ST ed il parere di Hera spa;
3. tra le *ulteriori modifiche ed aggiornamenti* è riportata la necessità di avviare l'attività di utilizzo agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento e depurazione aziendale, richiamando il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n. 2376 del 12/07/2013, la cui validità è stata estesa al mese di ottobre 2016 compreso, con le stesse modalità già indicate nel provvedimento n. 2376 del 12/07/2013;
4. a questo fine la ditta Dister Energia spa ha dichiarato lo stato aggiornato relativo alle campagne di spandimento agronomico dei fanghi da depurazione ai sensi del D.Lgs 99/92, della L.R. 15/97 e della DGR 2773/04, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016, allegando la scheda riassuntiva delle superfici utili disponibili allo spandimento; ha confermato i quantitativi di fanghi prodotti e le loro caratteristiche, con l'indicazione della percentuale di sostanza secca mediamente presente (variabile dal 20 al 32%); ha dichiarato che nulla è cambiato nel ciclo di trattamento e depurazione e che i terreni indicati in disponibilità sono sufficienti a coprire l'attività di spandimento;
5. ha presentato i piani di distribuzione dei fanghi aggiornati, assunti agli atti di ARPAE SAC Ravenna;

VISTA la necessità di garantire alla Dister Energia spa la possibilità di procedere allo spandimento per la campagna 2017 e successive, aggiornando l'AIA vigente con i contenuti autorizzativi già contemplati nell'autorizzazione settoriale di cui al provvedimento n. 2376/2013, in attesa dello svolgimento dell'iter istruttorio della procedura di modifica;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Dister Energia spa**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Granarolo 231, P.IVA 02241190392, nella persona del suo gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1935 del 07/06/2011 e smi**, per inserimento, tra le autorizzazioni comprese e sostituite, dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione, in agricoltura (Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9) e per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC di produzione energia elettrica e termica da biomasse (solide e liquide) e da biogas, e recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite trattamento biologico, **come di seguito riportato**:
 - 1.1) all'allegato E al provvedimento n. 1935/2011 viene aggiunto il punto E.9) Emissioni nel suolo, riportato in allegato 1 al presente provvedimento;
2. **di lasciare inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 1935 del 07/06/2011 e smi**;
3. di assumere il presente provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione n. 1935 del 07/06/2011 e di trasmetterlo al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;

4. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(*Dott. Alberto Rebucci*)

D2.6) EMISSIONI NEL SUOLO (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Aspetti generali

Dister Energia gestisce un impianto di depurazione di tipo biologico (anaerobico e aerobico) con trattamento chimico-fisico finale, completo di trattamento dei fanghi prodotti dalla stessa attività di depurazione. In questo impianto vengono trattati reflui, quali gli eluati concentrati derivanti dall'impianto di produzione mosto concentrato rettificato di proprietà e gestito da SUeCO spa, e rifiuti speciali liquidi non pericolosi in conto terzi (prevalentemente aziende agro-alimentari) per un quantitativo massimo pari a 54.000 t/a.

L'attività di depurazione ha una produzione di fango continuativa, omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno e ha una potenzialità superiore ai 100.000 AE.

Connesso al depuratore aziendale, Dister Energia dispone di un bacino di stoccaggio fanghi, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio (fanghi biologici), identificati con il CER 020705, per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a 9.000 t.

Tale attività è opportunamente regolamentata al precedente paragrafo E5) Gestione rifiuti.

La quantità annua prodotta di fanghi stabilizzati destinati allo spandimento su campo risulta essere variabile tra 3.000 e 3.500 t/a (con una percentuale di sostanza secca media variabile tra 20 e 32%).

Per il trasporto e la distribuzione dei fanghi vengono utilizzati mezzi cassonati autorizzati al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Poiché la società Dister Energia spa è contestualmente soggetto produttore e utilizzatore dei fanghi, ai sensi di quanto stabilito al punto 4.8, comma 3, della DGR 1801/2005, può conferire i fanghi direttamente dall'impianto di produzione ai terreni agricoli, senza il passaggio dall'impianto di stoccaggio, limitatamente al periodo estivo che va da giugno ad ottobre.

Limiti

Le analisi dei terreni delle zone omogenee devono essere conformi rispetto ai valori limite indicati nell'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni; i Piani di Distribuzione dei Fanghi sono stati aggiornati e sono agli atti di questa ARPAE.

Prescrizioni

Si autorizza l'azienda Dister Energia spa ad utilizzare in agricoltura i fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione ai sensi del D.Lgs 99/1992 e s.m.i. e della relativa normativa regionale (L.R. 15/1997, DGR 2773/2004 e s.m.i.), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs 99/92 e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 e s.m.i. e n. 1801 del 7 novembre 2005;
2. ai sensi di quanto stabilito al punto 4.8 comma 3 della DGR n.1801/2005, si possono conferire i fanghi direttamente dall'impianto di produzione ai terreni agricoli, senza il passaggio dall'impianto di stoccaggio, limitatamente al periodo estivo, che va da giugno ad ottobre;
3. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati, dai piani di distribuzione agli atti di questa ARPAE, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.;
4. lo spandimento può essere effettuato unicamente sui terreni agricoli sottoposti a preventiva valutazione favorevole da parte di ARPAE;
5. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
6. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE, per le valutazioni e le eventuali modifiche che potranno avere ripercussioni sulla presente autorizzazione;
7. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi, è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, di introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;

8. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.i.;
9. prima dell'utilizzo dei fanghi deve essere chiuso il lotto funzionale di stoccaggio (non si potrà aggiungere nuovo fango) e va effettuata un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della DGR 2773/04 e della DGR 285/05, allegando i risultati alla notifica; nell'ambito del medesimo lotto funzionale, l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di 6 mesi;
10. l'utilizzo dei fanghi deve avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
11. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale va apposto un cartello non removibile, riportante il numero/codice del lotto;
12. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non può superare i 12 mesi;
13. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
14. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e s.m.i.);
15. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale DGR n. 2773/2004 e s.m.i.;
16. **l'ambito di validità della notifica riportata alla lettera a del paragrafo successivo Requisiti di notifica specifici, è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi;**
17. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, e comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE ST, distretto competente;
18. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi, di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale, DGR 2773/2004 e s.m.i., e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale DGR 2773/2004 e s.m.i., i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
19. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale (DGR 2773/2004 e s.m.i.), con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della stessa Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
20. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale (DGR 2773/2004 e s.m.i.):**
 - è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla DGR Emilia Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;

- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della DGR Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla DGR Emilia Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al D.Lgs n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

Monitoraggio

Con cadenza semestrale e come richiesto da DGR Emilia Romagna 2773/2004 l'azienda deve provvedere ad effettuare analisi sui fanghi di depurazione ai fini della loro caratterizzazione per la definizione dei piani di spandimento su campo.

Requisiti di notifica specifici

- a) E' fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione** dei fanghi sul suolo, **notificare ad ARPAE** ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale DGR n. 2773/2004 e s.m.i., facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa ARPAE.
- b) Successivamente alla notifica di cui alla lettera a) precedente, e comunque **con almeno due giorni lavorativi** di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, a mezzo fax o PEC, ad ARPAE utilizzando il modello riportato in allegato E1 al presente atto.
- c) Il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE, entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati

ARPAE

- SAC Fax 0544/258014

- ST - Servizio Territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notifica inviata ad ARPAE SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

_____ I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.